

Il Convegno di Alba dell'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, presieduto da Gino Cavalli e coordinato da Luciano Panzani, rappresenta da molti anni un appuntamento fondamentale per gli studiosi della crisi d'impresa. La trentesima edizione del Convegno è stata dedicata all'esame delle Codice della crisi e dell'insolvenza che, entrato in vigore da due anni, ha segnato importanti cambiamenti nella disciplina della crisi. Questo volume, in continuità con l'esperienza del 2023, oltre a contenere la seconda raccolta degli Atti di Alba, ospitando i contributi dei relatori intervenuti al Convegno che hanno esaminato i nuovi istituti concorsuali alla luce delle prime esperienze registrate nella prassi, include alcuni primi commenti allo schema di decreto correttivo del Codice della crisi che, il 10 giugno 2024, mentre gli Atti erano in pubblicazione, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri.

ISBN 979-12-5965-397-0



9 791259 653970

€ 32,00



L. Panzani (a cura di) Crisi, imprenditori e responsabilità: il Codice della crisi tra vecchi e nuovi problemi



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Crisi, imprenditori e responsabilità: il Codice della crisi tra vecchi e nuovi problemi e Il decreto correttivo commentato

a cura di
Luciano Panzani



CACUCCI  EDITORE
BARI

Crisi, imprenditori e responsabilità: il Codice della crisi tra vecchi e nuovi problemi

e

Il decreto correttivo commentato

a cura di
Luciano Panzani

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2024 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Presentazione, di Elbano de Nuccio	7
Crisi, imprenditori, responsabilità: il Codice della crisi tra vecchi e nuovi problemi. Relazione introduttiva e riflessioni post convegno, di Luciano Panzani	19
Lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi. Prime considerazioni, di Luciano Panzani	31
La copertura assicurativa delle spese professionali per il rischio di insolvenza, di Monica Marcucci, Lorenzo Stanghellini	105
Rapporti di lavoro e misure di prevenzione, di Antonio Caiafa	119
Il policy mix nell'Unione europea, di Marcello Messori	149
Il punto sulla crisi. Energia e inflazione: nuove sfide per le imprese italiane, di Gregorio De Felice	157
Implementing art. 11 Directive (EU) 2019/1023 on cross-class cramdown rules. A comparison between italian, dutch, and german rules' di Giorgio Corno, Stephan Madaus, Robert Van Galen	167
Percorsi di risanamento: le alternative del Codice e le esigenze del mercato, di Antonio Matonti, Annarita Sofia	187
Percorsi di risanamento: le alternative del Codice e le esigenze del mercato. Gli accordi di ristrutturazione, di Lucia De Bernardin	191

Riflessioni sulla composizione negoziata: il punto di vista del ceto bancario, di Giovanna Callegari	197
Alcuni profili della possibile influenza del Codice della crisi sulla disciplina comune dei contratti, di Oreste Cagnasso	205
Codice della crisi e società in mano pubblica, di Davide Di Russo, Bernardo Giorgio Mattarella	215
Efficienza e mercato: i tempi della giustizia. Ovvero, La importanza del tempo nella disciplina della crisi d'impresa, di Stefania Pacchi	239
Un anno del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, di Giuseppe Fichera	251
Due anni di composizione negoziata: risultati e proposte, di Sandro Pettinato	261
Il ruolo dell'esperto nella composizione negoziata, di Paolo Rinaldi	269
Liquidazione dell'attivo concorsuale, di Giovanni Colmayer	273
Appendice	277

Presentazione

di *Elbano de Nuccio*

Gli Atti della trentesima edizione del Convegno Nazionale di Studi della Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, vengono raccolti in questa nuova Collettanea, curata da Luciano Panzani ed edita dai tipi della Cacucci, che ospita le relazioni e i contributi dei relatori intervenuti al Convegno del 24 e del 25 novembre 2023.

In occasione del Convegno del 2023, il dibattito è stato incentrato sulle prime prassi e applicazioni del Codice della crisi, dando conto degli aspetti di maggior criticità fino ad allora emersi.

Mentre il volume era in fase di pubblicazione, veniva predisposto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 che, il 10 giugno, è stato poi approvato dal Consiglio dei Ministri. Per questo motivo, nella Presentazione del volume ho deciso di dedicare spazio alle novità contenute nello schema di decreto correttivo, effettuando, in particolare, alcune riflessioni in ordine alle proposte di modifica da noi suggerite che, grazie alla costante e bidirezionale interlocuzione avviata con gli uffici del Ministero e, soprattutto, grazie al proficuo confronto avuto con il Viceministro Sisto e il Ministro Nordio, in un'ottica di fattiva collaborazione istituzionale, sono state accolte. Nella stessa prospettiva di commento, il volume accoglie un accurato articolo di primo esame di Luciano Panzani che illustra le molteplici novità dello schema del correttivo, confrontando la disciplina vigente con quella che potrà essere.

Il Convegno di Alba è entrato a far parte degli eventi irrinunciabili per gli studiosi del diritto commerciale e per gli esperti del diritto concorsuale per l'elevato profilo dei relatori chiamati ogni anno a intervenire dal palco e le importanti occasioni di confronto che il dibattito dei due giorni offre ai partecipanti, in sala o collegati da remoto.

Nel 2022, ci eravamo lasciati con l'auspicio di organizzare progetti collaborativi tra imprese, Ordini professionali, magistratura da condividere nella prospettiva di facilitare, da un lato, la conoscenza degli istituti del Codice della crisi e, dall'altro lato, la diffusione della nuova filosofia che anima questo Codice. Durante la scorsa edizione del Convegno, così come nella prima Collettanea curata dai tipi della Cacucci, avevo messo in evidenza come il Codice della crisi,

entrato in vigore il 15 luglio 2022, avrebbe dovuto necessariamente dimostrare il proprio valore e l'effettiva portata innovativa delle sue discipline. In occasione del trentesimo appuntamento abbiamo avuto modo di comprendere quale sia stata l'applicazione dei nuovi istituti e quali siano state le problematiche di maggior impatto sotto il profilo operativo rinvenienti dalle prime prassi e dagli orientamenti della giurisprudenza, indagando le interrelazioni tra la crisi, il ruolo degli imprenditori e quello svolto dai professionisti.

Sotto l'angolo visuale dei professionisti, ritengo opportuno focalizzare, in prima battuta, l'attenzione su alcuni temi che riguardano, più da vicino, le competenze e l'attività del professionista. È emerso dai lavori che i molteplici strumenti operativi che il Codice della crisi mette a disposizione dell'impresa e del professionista suo consulente possono consentire di affrontare e "governare" per tempo la crisi. Tale assunto necessita di alcune precisazioni.

L'esperienza di cui sono testimone, sia direttamente, che indirettamente, mette in luce che sotto l'importante aspetto dell'organizzazione aziendale le imprese hanno faticato a conformarsi alle previsioni del Codice.

In base ad alcune rilevazioni statistiche che abbiamo avuto modo di effettuare e in base a quanto ci viene chiesto da alcune associazioni datoriali che hanno collaborato in quest'ultimo anno con noi per la ricerca di utili modelli di riferimento da proporre alle loro associate, sembrerebbe che un gran numero di imprese non abbia colto a pieno l'importanza delle modifiche apportate dal Codice della crisi per favorire l'emersione della crisi in fase anticipata, con l'istituzione e/o l'implementazione di strumenti organizzativi, amministrativi e contabili, meglio noti come assetti, che rappresentano, specie questi ultimi, il presidio portante dell'impalcatura da cui estrapolare dati e informazioni indispensabili al processo decisionale per la gestione ordinaria e, se del caso, per la soluzione di potenziali criticità in caso di eventi patologici o di crisi. Manca una cultura aziendalistica orientata a governare la crisi; risulta ritardata anche una certa capacità precognitiva della contabilità, atteso che moltissimi non predispongono né monitorano flussi di cassa mediante budget di tesoreria né adottano metodi di valutazione certi.

Ora all'eccezione che potrebbe essere sollevata circa i costi correlati all'istituzione e/o all'implementazione degli assetti, è agevole replicare che, se l'impresa si muove quando la crisi è già in atto e l'insolvenza è alle porte, i costi da sostenere sono maggiori perché l'impresa medesima deve necessariamente approntare strumenti formalizzati e redigere con poco tempo a disposizione un piano di risanamento. Si tratta, dunque, di un piano di indagine che necessita di ulteriore condivisione di idee e progettualità finalizzati a promuovere la centralità degli assetti nella gestione dell'impresa *in bonis*.

Nella individuazione dei segnali di crisi, così come nella consulenza per la predisposizione di piani, i professionisti iscritti al nostro Albo svolgono un ruolo fondamentale.

In qualità di professionisti che rappresentano la preponderante percentuale di esperti indipendenti iscritti negli elenchi delle Camere di Commercio, attestatori e curatori e come professionisti che accompagnano l'impresa nel ruolo di advisor nella scelta dello strumento maggiormente idoneo ci sentiamo chiamati in causa. Chi più del consulente, chi più dell'advisor deve saper selezionare tra gli strumenti che il Codice della crisi disciplina quello che possa consentire al cliente di intercettare per tempo, direi tempestivamente, i primi segnali di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario? Chi più del collegio sindacale può "indurre" l'organo di amministrazione ad attivarsi per scegliere uno strumento di regolazione della crisi facendo leva sulle sue prerogative e utilizzando i poteri-doveri che l'ordinamento gli attribuisce? Chi più dell'esperto indipendente svolge un ruolo fondamentale nella vicenda della crisi dell'impresa, dovendo verificare se esistano concrete prospettive di risanamento a seguito dei primi incontri?

I professionisti del nostro Ordine incaricati di svolgere tali ruoli lavorano in prima linea per la prevenzione della crisi o il suo tempestivo superamento e hanno tutto l'interesse a far sì che queste situazioni possano concretizzarsi. Ovvio che bisogna essere preparati e non improvvisarsi. E anche su questo fronte stiamo lavorando per "elevare" le competenze dei professionisti a un livello di appropriata specializzazione nella crisi di impresa e negli strumenti di risanamento. Del resto, il consulente dell'impresa deve *in primis* saper selezionare tra le molteplici alternative che il Codice offre.

Su questo piano, i professionisti possono far molto; così come molto possono fare nella consulenza che forniscono agli imprenditori che assistono circa la predisposizione di modelli organizzativi, di presidi, di procedure che consentano scambi informativi all'interno dell'azienda, per rilevare tempestivamente la crisi. Tuttavia, non può essere sottaciuto che, sul versante delle modalità e della tempistica di quando affrontare la crisi, i professionisti non hanno - né potrebbero avere - un ruolo determinante. Mi spiego meglio. Una volta che il consulente è stato capace di selezionare tra i vari strumenti, spetta all'imprenditore attivarsi prontamente per fronteggiare la crisi. Non possiamo sostituirci all'imprenditore - all'organo di amministrazione. Non sono queste le nostre prerogative né i compiti che l'ordinamento ci attribuisce anche quando svolgiamo le note - e responsabilizzanti - funzioni di sindaci di società.

Ecco dunque che, se i professionisti sono pronti a mettersi in gioco per "adattarsi" all'epocale cambiamento impresso dalla Direttiva Insolvency e recepito dal Codice della crisi con l'adozione di quadri di ristrutturazione preventiva,

investendo tempo e risorse anche nella formazione specialistica per la crisi di impresa, altrettanto dovrebbero fare le imprese e, per quanto di loro competenza, i creditori pubblici e quelli “strategici”, incentivando l’organizzazione di giornate di studio, di eventi e percorsi formativi finalizzati a “istruire” circa le nuove opportunità offerte dal Codice per favorirne la diffusione e avvalorare la cultura della prevenzione, come è il tradizionale Convegno di Alba.

Diventa prioritario, pertanto, veicolare la diffusione di buone pratiche relative all’adozione di modelli organizzativi tra le imprese che possano evitare o che possano consentire di intercettare per tempo condizioni di crisi o di perdita della continuità. Il discorso torna a ricadere, inevitabilmente, sulla rilevanza assunta dagli assetti organizzativi amministrativi e contabili nella prospettiva della loro adeguatezza come declinata nell’art. 2086 c.c. e nella necessità di approntarli. L’aspetto è centrale nella sistematica del Codice e, come tale, è affrontato anche nello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno, ove, con la modifica del vigente art. 3 del Codice, si precisa che i contenuti nel comma 4 della disposizione rappresentano segnali che anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, fornendo informazioni in chiave prospettica, agevolano l’emersione tempestiva della crisi di impresa.

Il rischio di default è ridotto nelle s.p.a. maggiormente strutturate, ma elevatissimo nelle s.r.l. di minori dimensioni e nelle s.n.c., così come nelle imprese individuali dove l’organizzazione d’impresa è minima o del tutto assente. E a tale riguardo mi sia consentito effettuare una precisazione: la previsione di assetti e misure adeguati deve essere accompagnata dalla consapevolezza che la prevenzione della crisi genera valore e ricchezza e non, invece, costi aggiuntivi per l’impresa. Il cambiamento dovrebbe riguardare principalmente anche la struttura della *governance* delle società che dovrebbe essere potenziata, *inter alia*, con l’inclusione negli organi di amministrazione e controllo di professionisti dotati di requisiti di professionalità e indipendenza. Di poi, con specifico riferimento all’organo di controllo, andrebbe opportunamente veicolata l’idea che dotarsi di un organo di controllo (organo interno alla società che collabora alla realizzazione dello oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione) costituito da professionisti in possesso di elevate competenze tecniche nelle materie aziendali e giuridiche, non rappresenta un costo per la società, bensì si traduce in un effettivo vantaggio, essendo quest’ultimo una garanzia per i soci, la società, i creditori, tutti gli stakeholders.

Oggi più di ieri, nell’attuale contesto economico dove le imprese sono impegnate nella ricostruzione post pandemica e si confrontano con una grave crisi economica, il legislatore deve riaffermare con vigore il valore aggiunto dell’attività di prevenzione svolta dall’organo di controllo nell’organizzazione societaria,

attività che invece si continua a percepire come un detestabile costo per la società. Differentemente, l'istituzione dell'organo di controllo deve essere vista come un investimento a lungo termine, poiché l'organizzazione societaria e, più specificatamente gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, grazie al controllo continuativo sulla gestione svolto dai sindaci ovvero all'apporto costruttivo del revisore legale, quando nominato, realizzato tramite lo scambio informativo con gli organi societari, dotano la società di un considerevole presidio di legalità e di un importante strumento per affrontare per tempo future insolvenze.

Ho già evidenziato la difficile prova che attende i professionisti esperti nella ristrutturazione e ritengo che gli iscritti al nostro Albo siamo pronti a intraprendere nuovi percorsi e a raccogliere tutte le sfide che il Codice della crisi lancia. Mi sono soffermato anche sulle novità introdotte dal Codice in funzione di anticipazione della crisi. Tuttavia, è doveroso evidenziare come la riuscita delle riforme non dipende esclusivamente dagli operatori che le applicano, nonostante questi ultimi si troveranno a svolgere un innegabile ruolo fondamentale, per quanto sopra ho detto.

A margine di riflessioni di ben più ampio respiro che potrebbero essere effettuate su tali temi, ritengo che nell'attuale momento storico e sociale di grave tensione finanziaria ed economica che le imprese stanno vivendo, le crisi aziendali potranno superarsi qualora venga a esse accordata la possibilità di fruire di strumenti giuridici duttili e semplificati (come, in effetti, è la composizione negoziata) e di interloquire con un fisco "consapevole".

Per tal motivo, si è dell'opinione che, oltre alle riforme della normativa sulle crisi e le insolvenze, per consentire alle imprese di superare questa fase di generalizzata difficoltà, nella direzione indicata nel PNRR, dovranno essere approntate e realizzate misure ad ampio raggio, interventi strutturali che consentano, ad esempio, di predisporre incentivi per le ristrutturazioni di particolari settori trainanti l'economia, di agevolare l'occupazione con politiche attive di riqualificazione degli occupati, di alleggerire la pressione fiscale sulle imprese e le famiglie. Dobbiamo abbandonare la logica degli interventi settoriali e sussidiari destinati a fornire soluzioni temporanee potrebbero rivelarsi inefficaci nel medio e lungo periodo, permanendo irrisolte le problematiche di base, senza fornire soluzioni definitive.

Dall'analisi attenta di questo scenario deriva la consapevolezza della necessità di una rivoluzione copernicana che tra i suoi obiettivi possa annoverare anche quello di assegnare ai professionisti ordinistici e, in particolare, ai Commercialisti, un ruolo strategico nei processi di creazione del valore economico.

E non solo.

In un momento storico quale quello attuale, il sistema fiscale deve essere ripensato come uno strumento di rilancio del sistema economico nazionale, attraverso una semplificazione e una razionalizzazione del prelievo che premi assunzioni, innovazione e investimenti. Solo attraverso la creazione di lavoro e l'aumento della produttività e competitività delle imprese si potranno creare i veri presupposti per la riduzione della pressione fiscale e per l'attrattività del nostro sistema economico anche nei confronti degli investitori esteri.

Svolte queste generali riflessioni sulla crisi, sulle imprese e sulle responsabilità, ritengo doveroso soffermarmi su alcune complessità del vigente Codice e sulle soluzioni approntate dallo schema di decreto correttivo per risolverle.

Nello scenario che ho sinteticamente descritto, come accennato, il 10 giugno scorso è stato approvato lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha recepito alcune delle importanti proposte di rettifica alle vigenti disposizioni presentate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili unitamente al Consiglio Nazionale Forense. Sono numerose e significative le modifiche apportate nei cinquantasette articoli del decreto correttivo; non potendomi soffermare su ognuna di esse – lo schema sarà comunque oggetto delle accurate riflessioni di Luciano Panzani – esaminerò quelle che più di altre hanno impatto sulla professione e sui professionisti impegnati nella gestione della crisi e dell'insolvenza.

Partendo dall'art. 2, comma 1, lett. o), con l'obiettivo di far chiarezza sulle competenze del professionista indipendente - meglio noto come attestatore - incaricato dal debitore di attestare la veridicità e la fattibilità dei piani di risanamento e di altri giudizi speciali previsti nelle discipline degli strumenti di regolazione della crisi, in un'ottica di continuità con quanto previsto nella legge fallimentare, più precisamente nell'art. 67, comma terzo, lett. d), è stato previsto che tale professionista debba essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti nell'art. 358, comma 1 lett. a) e lett. b) oltre a essere iscritto nel registro dei revisori legali, così da consentire di individuare con precisione le categorie professionali cui tali incarichi possano essere attribuiti.

Molto si è fatto, poi, sul versante dell'ampliamento della preveducibilità dei crediti di cui all'art. 6, ponendo l'attenzione sul riconoscimento della prededuzione per i professionisti impegnati sotto varie vesti nella gestione di tutte le crisi e nella gestione di strumenti di regolazione della crisi non menzionati nell'attuale versione di tale disposizione.

Altro tema di attualità attiene alla c.d. transazione fiscale nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e alla possibilità di concludere accordi transattivi anche nell'ambito della composizione negoziata che può precedere gli stru-

menti di regolazione, aspetti cui il Consiglio Nazionale ha dedicato particolare attenzione.

Quanto alla possibilità di addivenire ad accordi transattivi con l'Erario durante la composizione negoziata, l'inserimento nel corpus del Codice dell'art. 23, comma 2-bis, che consente di dilazionare o falcidiare il pagamento dei debiti verso le agenzie fiscali e l'Agenzia delle entrate Riscossione, recepisce gran parte delle nostre richieste. Da tempo si è sostenuto l'importanza di prevedere, ai fini della riuscita del maggior numero di composizioni negoziate, accordi transattivi già in occasione delle trattative per la composizione anticipata della crisi può avere. Anche in questo ambito il Consiglio Nazionale ha formulato puntuali proposte di correzione del testo vigente del Codice volte a favorire il raggiungimento di un accordo transattivo (che non è una vera e propria transazione fiscale perché manca il *cram down*, ma può qualificarsi come un accordo di natura privatistica che viene validato dal tribunale) con i c.d. creditori pubblici. Infatti, si è convinti che l'assenza della possibilità di raggiungere accordi transattivi con i creditori pubblici qualificati, nonché lo scarso appeal delle misure protettive disciplinate nell'art. 25-bis del CCII rappresentino seri ostacoli per la diffusione della composizione negoziata e la concreta applicazione del procedimento da parte delle nostre imprese che, peraltro, in non rari casi, hanno la maggior esposizione debitoria proprio nei confronti del creditore pubblico. A tal riguardo, dunque, si è proposto di integrare il CCII con una disposizione di nuovo conio recante la disciplina di accordi transattivi che nello schema di decreto correttivo è stata recepita nell'art. 23, comma 2-bis.

La versione definitiva elaborata dagli Uffici ministeriali, allo scopo di offrire maggiori garanzie, prevede l'introduzione di una relazione "rafforzata" relativa alla fattibilità complessiva dell'operazione, dal momento che il (sub)procedimento richiede l'intervento di un professionista indipendente attestatore della convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e quello di un revisore legale (che può coincidere con quello incaricato della relazione e del giudizio sul bilancio *ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010*) chiamato a esprimersi in ordine alla completezza e alla veridicità dei dati aziendali. A seguire, il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa dichiara che l'accordo è privo di effetti.

La presenza di due distinti soggetti chiamati a esprimersi con differenti relazioni sull'accordo e sui suoi presupposti e l'intervento del giudice rappresentano una maggior tutela per i creditori pubblici che fino a oggi sono soliti lamentare di non possedere strumenti idonei per verificare i termini dell'accordo, senza

peraltro snaturare la natura della composizione negoziata che resta un istituto stragiudiziale e differente dagli strumenti di regolazione della crisi.

E altrettanto importante si rivela l'intervento di correzione che dovrebbe essere apportato nel Capo III del Titolo II del Codice, relativo alle segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi, con specifico riferimento alla segnalazione dell'organo di controllo. Lo schema di decreto correttivo modifica, dunque, l'art. 25-octies del Codice recependo le nostre proposte presentate per realizzare un duplice obiettivo: da un lato, facilitare l'emersione anticipata della crisi in tutte le società di capitali e cooperative e dall'altro lato, definire con maggior chiarezza le responsabilità dei componenti dell'organo di controllo chiamati, dal 2022, a effettuare la segnalazione delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario all'organo di amministrazione. Ecco, allora, che va decisamente accolta con favore la precisazione apportata dal correttivo in ordine all'"oggetto" della segnalazione dell'organo di controllo, laddove si subordina tale segnalazione (e quella del soggetto incaricato della revisione legale come avrò modo di precisare nel prosieguo), al verificarsi di situazioni di crisi o di insolvenza e non anche al verificarsi di situazioni in cui esista unicamente probabilità di crisi, come è dato evincere dal rinvio espresso alle condizioni di cui all'art. 17: considerate le incertezze relative a una oggettiva definizione della condizione di pre-crisi, anche con riferimento al criterio temporale, rispetto all'insorgenza di una situazione di vera e propria crisi, la correzione è del tutto appropriata.

Come accennato, poi, nel testo corretto dell'art. 25-octies, alla segnalazione è tenuto, oltre all'organo di controllo, anche il soggetto incaricato della revisione legale. Si tratta di una precisazione importante perché realizza i prefigurati obiettivi di uniformità con riguardo all'esigenza di emersione tempestiva della crisi cui facevo cenno. Difatti, stando alla disciplina vigente del sistema di amministrazione e controllo delle s.r.l. descritto nell'art. 2477 c.c., la società può dotarsi di un revisore legale e non di un organo di controllo, rendendo vano ogni sforzo compiuto dal legislatore del Codice della crisi di rendere concretamente funzionante il meccanismo di segnalazione endosocietaria per rilevare tempestivamente gli indizi di crisi. Di poi, non può sottacersi che la funzione dell'organo di controllo – nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo, del collegio sindacale o del sindaco unico di s.r.l.- è nettamente differente da quella svolta dal revisore legale. Motivo per cui, ricoprendo l'organo di controllo interno e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti distinti ruoli ed essendo dotati di differenti prerogative e responsabilità, essi hanno accesso alle informazioni a un diverso livello: in ragione di tanto, lo scambio di informazioni (e dati) rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti può rappresentare per l'organo di

controllo un utile presidio per svolgere il controllo di legalità e supervisione sul sistema di controllo interno.

Infatti, l'attività del revisore legale dei conti, nel suo ruolo di garante della qualità dell'informativa economico-finanziaria dell'impresa revisionata, risulta particolarmente cruciale nelle situazioni di crisi. Necessario allora prevedere la possibilità che entrambi i soggetti – organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale – anche congiuntamente segnalino i fatti agli amministratori. Del resto, degna di nota è la circostanza che i segnali di cui all'art. 3 CCII promano dalla contabilità, la cui regolare tenuta – così come la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – deve essere verificata dal revisore legale secondo quanto previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 39/2010. E il medesimo Codice attribuisce particolare rilievo al valore della continuità aziendale, preso come riferimento, nella verifica della crisi, sia nell'art. 2, sia nell'art. 3, comma 3, lett. b): il principio di continuità aziendale, cui sopra si è fatto cenno, oggetto di verifica (Principio ISA Italia n. 570) da parte del revisore legale è divenuto il presidio circa il giudizio sulla corretta gestione aziendale, principio espressamente tutelato dal legislatore che impone la tempestività nella rilevazione di informazioni principalmente ritraibili dalla contabilità.

Sotto differente, ma correlato, angolo di visuale, molte perplessità hanno suscitato le previsioni dettate in ordine al regime di responsabilità dei sindaci segnalanti.

Stando al tenore letterale del vigente art. 25-octies del Codice, parrebbe che, anche una segnalazione tempestiva potrebbe essere vagliata al fine dell'emersione di una possibile (e futura, in relazione a una dichiarazione di insolvenza non evitata tramite un comportamento proattivo utile a evitare il dissesto) responsabilità ascrivibile ai sindaci. La segnalazione tempestiva dei sindaci, ancorché effettuata in modo conforme alle prescrizioni del Codice della crisi, non comporta un esonero (o una valutazione di attenuazione) delle responsabilità agli stessi sindaci ascrivibili ai sensi dell'art. 2407 c.c. Circostanza quest'ultima che può dar corso a pericolose derive. Non può sottacersi che la scelta, l'adozione e l'attuazione delle soluzioni che possono superare la crisi (composizione negoziata, strumenti di regolazione della crisi, soluzioni stragiudiziali, quali ad esempio aumenti di capitali, operazioni straordinarie, etc.) è rimessa alla piena discrezionalità degli amministratori e mai i sindaci vantano poteri tali da incidere su tali scelte. È doveroso rimarcare, a tale riguardo, che i sindaci vigilano, mentre agli amministratori – e solo a essi – spetta l'amministrazione della società. Al contempo, si è ritenuto che rispondesse a un criterio di equità sostanziale, differenziare la posizione dei sindaci che, con scelta motivata, segnalino i fatti dai sindaci che, pur cogliendo segnali di crisi o di insolvenza reversibile, omettano ogni proattiva iniziativa.

Alla luce delle considerazioni esposte, è da accogliere con favore la modifica contenuta nello schema del decreto di correzione tramite la quale si prevede, per i sindaci (e, *de futuro*, per i revisori legali) che abbiano tempestivamente segnalato attenendosi alle disposizioni del Codice, la possibilità che alla valutazione dei fatti possa conseguire l'attenuazione o l'esclusione delle responsabilità di cui all'art. 2407 c.c. (per le omissioni o i fatti posti in essere dagli amministratori successivamente alla segnalazione). Non si tratta di novità assoluta essendo questo un ragionevole principio che trova la sua origine nel criterio direttivo contenuto nell'art. 4 della legge delega n. 155/2017, dove si invitava il legislatore delegato a *“determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b), non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione”*.

Non è tutto. Nella vigente formulazione dell'art. 25-octies, risulta assente qualsiasi riferimento a criteri utili per individuare la tempestività della segnalazione dell'organo di controllo, ovvero per comprendere quando la medesima possa ritenersi non tempestiva.

Stando al tenore letterale dell'art. 25-octies, così come confermato anche dalla Relazione tematica dell'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022, una segnalazione tardiva – fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale è già stato perduto e la continuità compromessa – pur rappresentando comunque un dovere per l'organo di controllo, non potrà avere effetti “de-responsabilizzanti”. Tutto ciò premesso, è quanto mai opportuna la precisazione effettuata nel decreto correttivo in ordine al significato da attribuire al lemma “tempestiva segnalazione”, laddove si indica un termine certo entro cui effettuare la segnalazione (sessanta giorni) e un criterio di oggettiva identificazione, che è la conoscenza della situazione di crisi da parte dell'organo di controllo o del revisore segnalante, per effettuare siffatta segnalazione. E non posso tralasciare di evidenziare come quest'ultima modifica contribuisca, sia a fornire indicazioni di prassi all'organo di controllo o al revisore utili per l'esercizio dei rispettivi compiti, sia a perimetrare l'ambito delle contestazioni per eventuali responsabilità (da mancata attivazione), laddove la crisi dovesse decampare in futura insolvenza.

Da ultimo, esprimo apprezzamento anche con riguardo alle modifiche apportate all'art. 356 del Codice, per la riscrittura del quale le proposte e le raccomandazioni che abbiamo rivolto agli estensori dello schema di decreto correttivo sono state recepite in modo sostanziale. Con modalità assolutamente condivisibile, sin dalla definizione recata dall'art. 2, lett. n), l'albo viene sostituito dall'Elenco e si chiarisce che i professionisti sono vigilati dagli Ordini a loro volta vigilati dal Ministero. Particolarmente importante per i professionisti ordinistici,

inoltre, si rivela l'introdotta modifica del regime formativo su cui tanto abbiamo insistito nelle interlocuzioni con gli Uffici ministeriali e la Commissione che ha provveduto a redigere il testo di correzione. Lo schema di decreto infatti elimina ogni riferimento all'ultroneo obbligo di tirocinio previsto nell'art. 4, comma 5, lett. c), decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2012, n. 202: il "ravvedimento" è quanto mai opportuno, considerato che nello stesso decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2012, n. 202, è espressamente prevista per i professionisti ordinistici – già tenuti a svolgere il tirocinio professionale in base alla legge professionale che ordina le rispettive professioni – una deroga alla regola generale sopra menzionata in punto di obbligo di tirocinio (contenuta nell'art. 4, comma 6, decreto dello stesso D.M. n. 202/2014).

Inoltre, degno di nota e particolarmente apprezzabile il riconoscimento, che è stato effettuato su nostra richiesta, dell'equipollenza tra corsi di formazione professionale continua organizzati dagli ordini professionali e l'obbligo di aggiornamento biennale peraltro ridotto a diciotto ore complessive nel biennio di riferimento.

Terminata l'analisi delle nuove previsioni che andranno a novellare il testo vigente, mi sia consentito ringraziare, in queste note di introduzione, oltre agli organizzatori del Convegno di Alba, Luciano Panzani che è il curatore della Collettanea che raccoglie gli Atti del convegno, i relatori intervenuti e che hanno voluto contribuire al progetto editoriale e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti per il prezioso supporto fornito nella realizzazione del volume.